



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA**

**ORDINANZA N° 02/2014**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna:

**VISTA** la propria Ordinanza n° 64/2007 in data 31.07.2007 con la quale è stato disciplinato l'accesso dei veicoli e dei pedoni alle dighe foranee ed ai moli guardiani del Porto di Ravenna;

**CONSIDERATO** che le dighe foranee ed moli guardiani del Porto di Ravenna per le proprie caratteristiche costruttive e la possibile instabilità statica dei massi e dei tetrapodi posti a protezione delle stesse possono, in caso di avverse condizioni meteorologiche – con particolare riferimento allo stato del mare e del vento - essere sormontate dalle onde;

**CONSIDERATO** che, in tal caso, potrebbero verificarsi situazioni di pericolo per persone e/o cose che dovessero transitare o sostare sulle dighe e sui moli guardiani;

**VISTA** la nota n°345 in data 15.01.2014 dell'Autorità Portuale di Ravenna inerente l'individuazione di spazi destinati al transito e all'accesso di veicoli e persone alle dighe foranee ed ai moli guardiani del porto di Ravenna;

**VISTE** le comunicazioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile che segnalano, in caso di avverse condizioni meteorologiche interessanti il litorale ravennate, la possibile sommersione dei moli guardiani e delle dighe foranee;

**TENUTO CONTO** delle raccomandazioni della stessa Agenzia in ordine alle misure di protezione da intraprendere, tra cui l'interdizione dell'accesso ai predetti moli e dighe foranee;

**RITENUTO NECESSARIO** emanare disposizioni finalizzate a prevenire incidenti ed a salvaguardare la pubblica incolumità;

**VISTI:** gli atti d'Ufficio;

**VISTI:** gli articoli 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

**ORDINA**

Art. 1) E' vietato l'accesso alle dighe foranee ed ai moli guardiani del porto di Ravenna a qualsiasi veicolo.

Sono esclusi dal predetto divieto:

- I veicoli della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia;

- I mezzi di soccorso;
- I veicoli espressamente autorizzati dalle competenti autorità (in possesso di formale provvedimento di autorizzazione);
- Le biciclette.

L'accesso ed il transito delle persone è consentito esclusivamente sul piano viabile delle dighe e dei moli.

Art. 2) In caso di previsione, ovvero in presenza di condizioni meteorologiche avverse, il divieto all'accesso ed al transito, sulle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, è esteso anche alle persone.

Art. 3) E' fatto obbligo all'Autorità Portuale di Ravenna di apporre la prevista segnaletica.

Art. 4) Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, i cui contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca reato.

L'ordinanza n° 64/2007 in data 31.07.2007 è abrogata.

Ravenna, li 21/01/2014

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Giuseppe MELI



h